



COMUNE DI CICONIO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (0124) 302005

Fax (0124) 302935

Cod. Fisc. 85501290010 – Partita IVA. 04366100016

I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 -

L'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, cosiddetto "decreto Salva Italia" ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) a partire dall'anno 2012.

La nuova imposta comunale sostituisce l'ICIE per gli immobili non locati, anche IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF e Addizionale Comunale IRPEF.

CHI LA PAGA?

L'IMU è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune, ovvero dai titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, dai locatari di contratto di leasing di beni immobili, dai concessionari di aree demaniali.

Pertanto il presupposto di tale imposta è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il contribuente **risiede** anagraficamente e **dimora** abitualmente. **I due requisiti devono coesistere.** Deve inoltre trattarsi di un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale. L'immobile deve essere adibito ad abitazione non solo dal contribuente ma anche del suo nucleo familiare.

QUALI SONO LE PERTINENZE?

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **una unità** pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. per esempio se unitamente ad una unità abitativa sono iscritte in catasto due garage C/6, solo una delle due pertinenze sarà equiparata all'abitazione principale, mentre la seconda sarà da calcolare come altro fabbricato, con la relativa tariffa.

QUAL E' LA BASE IMPONIBILE?

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, che per i fabbricati iscritti in catasto è costituito da quello che risulta dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

160 per i fabbricati in categoria **A** (esclusa la categoria A/10) e categorie **C/2, C/6 e C/7**;

140 per i fabbricati in categoria **B** e categorie **C/3, C/4 e C/5**;

80 per i fabbricati categoria **D/5**;

80 per i fabbricati in categoria **A/10**;

60 per i fabbricati in categoria **D** (**escluso D/5**)

55 per i fabbricati in categoria **C/1**.

TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal **reddito dominicale** risultante a catasto al 1° gennaio dell'anno di imposta, **rivalutato del 25%** e **moltiplicato per 135**.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è **110**.

AREE FABBRICABILI

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medirilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ALIQUOTE – DELIBERATE CON CC N. 19 DEL 31.10.2012

<u>Abitazione principale e relative pertinenze</u>	<u>0,50%</u>
<u>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,c.3,del D.L.557/93</u>	<u>0,20%</u>
<u>Altri fabbricati</u>	<u>0,86%</u>

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono ,fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200.Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per abitazione principale è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni , purché' abitualmente dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, che il Comune potrà verificare.

PAGAMENTO:

Esclusivamente tramite modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e o presso gli uffici postali.

Si ricorda che il pagamento, esclusivamente per i fabbricati diversi da abitazione principale, pertinenze e fabbricati rurali, va effettuato per il 3,8 per mille allo Stato e la restante parte al comune.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24:

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici.

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) devono essere indicati i seguenti dati:

-Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri. **per il COMUNE DI CICONIO tale codice è sempre: C679.**

-Nello spazio "Immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.

-Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.

-Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

-Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

-Nello spazio "codice tributo" vanno indicati a seconda del tipo di versamento i seguenti codici:

3912 - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";

3913 - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";

3914 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";

3915 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO";

3916 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

3917 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";

3918 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";

3919 - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";

-Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

-Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo dovuto a titolo di IMU. Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

Si informa che sul sito internet www.comune.ciconio.to.it è possibile accedere ad un programma per agevolare i contribuenti al CALCOLO DELL'IMU.